Allegato 3. ULTERIORI PRESCRIZIONI

A seguito della conferenza dei servizi del 9/11/2020, è prescritto quanto segue:

Analisi fonometrica. Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione la Ditta dovrà provvedere a far redigere da parte di una tecnico competente in acustica ambientale la Documentazione di Valutazione dell'impatto acustico, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008), al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni che escludono la necessità di predisporre un piano di gestione del rumore.

La documentazione dovrà essere inviata ad Arpav tramite pec per le necessarie valutazioni.

Qualora ad esito della valutazione dovesse risultare probabile o comprovato un inquinamento acustico presso i ricettori sensibili, dovrà essere messo in atto quanto previsto dalla BAT 9, di cui all'allegato C della DGRV 1100 del 31 luglio 2018.

Piano Monitoraggio e Controllo. Nel report annuale da inviare entro il 30 aprile 2021 la Ditta darà riscontro delle verifiche ed eventuali manutenzioni della concimaia di Portogruaro effettuate nel corso del 2020. Di tali verifiche e manutenzioni dovrà dare riscontro anche nei report successivi per tutto il periodo che tale struttura verrà utilizzata.

La DGR 1100/2018 allegato C prevede che negli alimenti il parametro di esercizio venga indicata la percentuale di sostanza secca presente nel mangime.

Nei cartellini/DDT che accompagnano il mangime in arrivo all'allevamento questo parametro non viene indicato in quanto il mangime è secco. Si suggerisce di togliere questo parametro.

Biosicurezza aviaria. I Servizi veterinari dell'ULSS 4 con propria nota del 9/03/2020 inviata alla Ditta, hanno prescritto una serie di misure che la stessa deve adottare in materia di biosicurezza ai sensi del Reg. UE 2017/625 art. 138, dando 3 mesi, a decorrere dalla notifica della nota, come termine di adeguamento e comunque prima dell'immissione degli animali in allevamento.

I Servizi veterinari verificheranno in sede di sopralluogo la corretta applicazione delle misure prescritte e informeranno gli Enti competenti dello stato di fatto.

Tali prescrizioni sono state acquisite dall'ufficio scrivente con nota prot. 58151 del 11/11/2020, integrano il presente allegato e sono riportate in calce, e dovranno essere adottate dalla Ditta in conformità ai modi e tempi previsti dai Servizi veterinari.

Scarichi servizi igienici. Preso atto che le acque di scarico dei servizi igienici dello spogliatoio sono raccolte in una vasca imofh che la Ditta ha dichiarato di non aver mai svuotato, la stessa dovrà verificare la presenza di eventuali autorizzazioni allo scarico presso il Comune di San Donà di Piave e quindi trasmetterle all'ufficio scrivente entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.

L'eventuale autorizzazione allo scarico sarà ricompresa nell'AIA ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.

Concimaia. La concimaia collocata nel comune di Portogruaro (VE) in via Fossalon, FG 66 mn 287 è in affitto fino al 31/12/2020 e pertanto il contratto dovrà essere rinnovato prima della scadenza inviando copia alla Città metropolitana di Venezia per pec.

In alternativa la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione di idonea concimaia o cedere tutta la pollina immediatamente a fine ciclo.

Accumulo temporaneo. Il cumolo temporaneo di pollina deve essere realizzato ai sensi dell'art. 11 della DGRV 1835/2016, pertanto si prescrive quanto segue.

Il cumolo provvisorio è realizzato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. Per gli allevamenti avicunicoli, le lettiere possono essere

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 18/11/2020 16:59:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2827 del 18/11/2020
Prot.: 2020 / 59952 del 18/11/2020

stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

a. 5 metri dalle scoline;
b. 20 m dalle abitazioni sparse;
c. in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
d. 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
e. 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo, e deve essere garantita anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
b. l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
c. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m^2, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ettari;
d. non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 18/11/2020 16:59:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2827 del 18/11/2020
Prot.: 2020 / 59952 del 18/11/2020

REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

Prot. n. 0014531 del 09/03/2020

Spett.le ZOOTECNICA FOSSA'

Legali Rappresentanti
Sig. Toffoli e
Sig. Bortoli Maurizio
Via Fossà 58
30027 San Donà di Piave

OGGETTO: Ditta 033VE178 "ZOOTECNICA FOSSA'"sita in via Fossà n. 58 , San Donà di Piave – adozione misure ai sensi del Reg. UE n. 2017/625 art. 138, 1

VISTO il D.Lgs n. 193/2007, art. 2, che definisce le autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 (ora abrogato e sostituito dal reg. UE 2017/625), e successive modificazioni, ovvero il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1915/2017, di cui all'Intesa Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016

VISTO l'Ordine di Servizio della UOC SVET- A del 19-04-2019 che assegna i Piani di lavoro dell'attività da espletare per l'anno 2019;

VISTO il controllo ufficiale effettuato con il metodo di controllo di cui all'art. 14 del Reg. UE n. 2017/625, in data 24/12/2019, mediante check list prevista alla nota Regione del Veneto prot. n. 135715, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2017/625 eseguito presso l'allevamento BT FARM SOC. AGR. sito a San Donà di Piave in via Casenove 9 cod. 317 033VE180

VISTO il Reg. UE n. 2017/625 art. 138, paragrafo 1, che reca le azioni da adottare da parte dell'autorità competente in caso di individuazione di non conformità;

VISTI l'art. n. 5 bis e l'allegato A dell'O.M. 26 08 2005 Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

Dipartimento di Prevenzione: **Unità Operative dei Servizi Veterinari**
UOC Sanità Animale, -Direttore: dott. Rodolfo Viola
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Direttore ff: dott. Rodolfo Viola
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati-Direttore ff: dott. Denis Marchesan
Responsabile Istruttoria Dott.ssa Gioia Bonato
Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail San Donà: servvet@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228151-Fax 0421/228153
e-mail Portogruaro: servvet@aulss4.veneto.it-Tel. 0421/396800-Fax 0421/396801

Sedi: Via Trento 19 – cap 30027 San Donà di Piave (VE); Via Zappetti 23 – cap 30026 Portogruaro (VE).
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

www.aulss4.veneto.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 18/11/2020 16:59:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2827 del 18/11/2020
Prot.: 2020 / 59952 del 18/11/2020

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare

VISTO l'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile rischio di introduzione e propagazione dell'influenza aviare;

SI IMPONE DI

1. dotare il capannone di una struttura, cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una barriera fisica che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove s trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone;
2. delimitare completamente l'area di allevamento mediante barriere (rete, cancelli o pannelli mobili) idonee a evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi, nelle vicinanze della barriera di ingresso è necessaria la presenza di un contenitore per i rifiuti
3. la piazzola di disinfezione degli automezzi dev'essere posizionata nella zona antistante l'ingresso in allevamento;
4. separare fisicamente e nettamente l'area di allevamento per impedire situazioni promiscue con altri abitazioni/stabili e consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi destinati all'attività dell'allevamento;
5. predisporre e identificare l'area di parcheggio, preferibilmente situata all'esterno dell'allevamento, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Tale zona deve essere nettamente separata dall'area di allevamento;
6. adeguare la zona filtro: posizionata all'ingresso dell'allevamento, dotata di armadio a doppio scomparto, lavandino e detergenti. Tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine e dotata di calzature e tute specifiche. L'accesso all'allevamento deve avvenire esclusivamente attraverso tale zona filtro;
7. applicare idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento del personale/visitatori al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche di biosicurezza;
8. dare evidenze sulle registrazioni del personale impiegato (compreso quello esterno es. squadre di carico, vaccinatori, etc.), con indicazione della mansione, copia dei documenti di identità e dei documenti comprovanti la formazione specifica sulla biosicurezza;
9. vietare al personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili propri dando evidenza mediante dichiarazione scritta e firmata di non detenere volatili propri;
10. le ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, etc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali soddisfi i requisiti di biosicurezza. Inoltre tali ditte devono tenere una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli allevamenti dove questo ha operato;
11. per lo stoccaggio degli animali morti le celle di congelamento devono essere collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento permettano il ritiro con cadenza superiore al mese è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 18/11/2020 16:59:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2827 del 18/11/2020
Prot.: 2020 / 59952 del 18/11/2020

allevamento nel caso se posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento.

12. non è ammesso l'accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
13. all'interno dell'area di allevamento possono essere allevati esclusivamente specie avicole

14. informare la Scrivente Struttura dell'esecuzione di quanto richiesto ai fini di effettuare le dovute verifiche e fornire evidenze documentali atte a dimostrare il corretto adempimento nei tempi previsti.

Le prescrizioni sopraindicate dovranno essere eseguite entro 3 mesi dalla notifica della presente e comunque prima dell'immissione degli animali in allevamento.

Tutti i costi sostenuti a norma del presente provvedimento sono a carico della ditta ZOOTECNICA FOSSA' 50 P.IVA 03374040271 sede via Fossà 50, San Donà di Piave.

SI AVVERTE

La parte dovrà adempiere alle determinazioni entro il termine prescritto, dandone comunicazione ai Verbalizzanti. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.6, comma 7 del D.Lgs.193/07. In previsione dell'impossibilità di rispettare tali termini, potrà richiedere alla scrivente U.O.C. un motivato e circostanziato periodo di proroga.

Per le eventuali sanzioni corrispondenti alle non conformità rilevate, verrà redatto separato verbale di contestazione di illecito amministrativo (L.689/81, art.14) sanzionato dalle normative specifiche di settore.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 entro 60 giorni dalla data di ricevimento ovvero ricorso straordinario al/ Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

Avverso il presente atto amministrativo è altresì possibile reclamo informale (non sospensivo dei termini di ricorso) al Direttore della U.O.C. in intestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

IL VETERINARIO UFFICIALE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASSIMO GATTOLIN il 18/11/2020 16:59:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2020 / 2827 del 18/11/2020
Prot.: 2020 / 59952 del 18/11/2020